

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2001

che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

[notificata con il numero C(2001) 3093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/101/CE istituisce un sistema di scambio reciproco di informazioni e di dati sull'inquinamento dell'aria ambiente.
- (2) È opportuno modificare gli allegati della suddetta decisione per adeguare l'elenco degli inquinanti e le disposizioni in materia di informazioni supplementari, di convalida e di aggregazione dei dati.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 97/101/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEGLI INQUINANTI, DEI PARAMETRI STATISTICI E DELLE UNITÀ DI MISURAZIONE

1. Inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria

2. Inquinanti non elencati nell'allegato I della direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria

Gli inquinanti da comunicare ai sensi di direttive diverse dalla direttiva 96/62/CE sono elencati al punto 3, ai numeri 14 e 15. Gli inquinanti che devono essere segnalati solo se sono disponibili dati sono elencati ai numeri da 16 a 63.

3. Dati, unità di misurazione e tempi medi:

N.	Codice ISO (1)	Formula	Inquinante	Unità di misura (2)	Media su (3)	Espresso in	Direttive applicabili (4)
Inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria							
1.	01	SO ₂	biossidi di zolfo	µg/m ³	1 h		1999/30/CE 80/779/CEE 89/427/CEE (5)
2.	03	NO ₂	biossidi di azoto	µg/m ³	1 h		1999/30/CE 85/203/CEE
3.	24	PM ₁₀	particelle in sospensione (< 10 µm)	µg/m ³	24 h		1999/30/CE 96/62/CE
4.	39	PM _{2,5} (6)	particelle in sospensione (< 2,5 µm)	µg/m ³	24 h		1999/30/CE 96/62/CE
5.	22	PTS	particelle in sospensione (totali)	µg/m ³	24 h		80/779/CEE 89/427/CEE
6.	19	Pb	piombo	µg/m ³	24 h		1999/30/CE 82/884/CE
7.	08	O ₃	ozono	µg/m ³	1 h		92/72/CEE
8.	V4	C ₆ H ₆	benzene	µg/m ³	24 h		96/62/CE 2000/69/CE
9.	04	CO	monossido di carbonio	mg/m ³	1 h		96/62/CE 2000/69/CE
10.	82	Cd (7)	cadmio	ng/m ³	24 h		96/62/CE
11.	80	As	arsenico	ng/m ³	24 h		96/62/CE
12.	87	Ni	nichel	ng/m ³	24 h		96/62/CE
13.	85	Hg	mercurio	ng/m ³	24 h		96/62/CE
Inquinanti da segnalare ai sensi di altre direttive UE							
14.	11	BS	fumi neri	µg/m ³	24 h		80/779/CEE 89/427/CEE
15.	35	NO _x	ossidi di azoto	µg/m ³	1 h	equivalente NO ₂	1999/30/CE
Altri inquinanti (8)							
16.	V8	C ₂ H ₆	etano	µg/m ³	24 h		
17.	V9	H ₂ C=CH ₂	etene (etilene)	µg/m ³	24 h		
18.	V3	HC=CH	etino (acetilene)	µg/m ³	24 h		

N.	Codice ISO (1)	Formula	Inquinante	Unità di misura (2)	Media su (3)	Espresso in	Direttive applicabili (4)
19.	VN	$H_3C-CH_2-CH_3$	propano	$\mu g/m^3$	24 h		
20.	VP	$CH_3C=CH-CH_3$	propene	$\mu g/m^3$	24 h		
21.	V6	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_3$	n-butano	$\mu g/m^3$	24 h		
22.	V5	$H_3C-CH(CH_3)_2$	isobutano	$\mu g/m^3$	24 h		
23.	V1	$H_2C=CH-CH_2-CH_3$	1-butene	$\mu g/m^3$	24 h		
24.	V2	$H_3C-CH=CH_2-CH_3$	trans-2-butene	$\mu g/m^3$	24 h		
25.	V7	$H_3C-CH=CH-CH_3$	cis-2-butene	$\mu g/m^3$	24 h		
26.	V0	$CH_2=CH-CH=CH_2$	butadiene 1,3	$\mu g/m^3$	24 h		
27.	VK	$H_3C-(CH_2)_5-CH_3$	n-pentano	$\mu g/m^3$	24 h		
28.	VI	$H_3C-CH_2-CH-(CH_3)_2$	isopentano	$\mu g/m^3$	24 h		
29.	VL	$H_2C=CH-CH_2-CH_2-CH_3$	1-pentene	$\mu g/m^3$	24 h		
30.	VM	$H_3C-HC=CH-CH_2-CH_3$	2-pentene	$\mu g/m^3$	24 h		
31.	VF	$H_2C=CH-C(CH_3)=CH_2$	isoprene	$\mu g/m^3$	24 h		
32.	VD	C_6H_{14}	n-esano	$\mu g/m^3$	24 h		
33.	nd (9)	$(CH_3)_2-CH-CH_2-CH_2-CH_3$	i-esano	$\mu g/m^3$	24 h		
34.	VC	C_7H_{16}	n-eptano	$\mu g/m^3$	24 h		
35.	VH	C_8H_{18}	n-ottano	$\mu g/m^3$	24 h		
36.	VG	$(CH_3)_3-C-CH_2-CH-(CH_3)_2$	iso-ottano	$\mu g/m^3$	24 h		
37.	VQ	$C_6H_5-CH_3$	toluene	$\mu g/m^3$	24 h		
38.	VA	$C_6H_5-C_2H_5$	etilbenzene	$\mu g/m^3$	24 h		
39.	VU	$m,p-C_6H_4(CH_3)_2$	m,p-xilene	$\mu g/m^3$	24 h		
40.	VV	$o-C_6H_4-(CH_3)_2$	o-xilene	$\mu g/m^3$	24 h		
41.	VS	$C_6H_3-(CH_3)_3$	1,2,4-trimetilbenzene	$\mu g/m^3$	24 h		
42.	VR	$C_6H_3(CH_3)_3$	1,2,3-trimetilbenzene	$\mu g/m^3$	24 h		
43.	VT	$C_6H_3(CH_3)_3$	1,3,5-trimetilbenzene	$\mu g/m^3$	24 h		
44.	VB	HCHO	formaldeide	$\mu g/m^3$	1 h		
45.	20	THC (NM)	idrocarburi non meta-nici totali	$\mu g/m^3$	24 h	equivalente C	

N.	Codice ISO ⁽¹⁾	Formula	Inquinante	Unità di misura ⁽²⁾	Media su ⁽³⁾	Espresso in	Direttive applicabili ⁽⁴⁾
46.	10	AF	acidità forte	µg/m ³	24 h	equivalente SO ₂	82/459/CEE (alternativa a SO ₂)
47.	n.d.	PM ₁	particelle in sospensione (< 1 µm)	µg/m ³	24 h		96/62/CE
48.	16	CH ₄	metano	µg/m ³	24 h		
49.	83	Cr	cromo	ng/m ³	24 h		
50.	90	Mn	manganese	ng/m ³	24 h		
51.	05	H ₂ S	acido solfidrico	µg/m ³	24 h		
52.	n.d.	CS ₂	bisolfuro di carbonio	µg/m ³	1 h		
53.	n.d.	C ₆ H ₅ -CH=CH ₂	stirene	µg/m ³	24 h		
54.	n.d.	CH ₂ =CH-CN	acrilonitrile	µg/m ³	24 h		
55.	H3	ClCHCCl ₂	tricloroetilene	µg/m ³	24 h		
56.	H4	C ₂ Cl ₄	tetracloroetilene	µg/m ³	24 h		
57.	n.d.	CH ₂ Cl ₂	diclorometano	µg/m ³	24 h		
58.	P6	BaP	benzo(a)pirene	ng/m ³	24 h		
59.	n.d.	VC	cloruro di vinile	µg/m ³	24 h		
60.	09	PAN	perossiacetilnitrate	µg/m ³	1 h		
61.	21	NH ₃	ammoniaca	µg/m ³	24 h		
62.	n.d.	N-dep.	deposito umido — azoto	mg/(m ² * mese)	1 mese	equivalente N	
63.	n.d.	S-dep.	deposito umido — zolfo	mg/(m ² * mese)	1 mese	equivalente S	

⁽¹⁾ ISO 7168-2:1999.

⁽²⁾ Usare almeno due cifre per ciascun valore riportato, ad esempio 1,4 mg/m³ o 21 µg/m³.

⁽³⁾ Alcune tecniche di misurazione prevedono tempi di prelievo che variano da qualche minuto a diverse settimane. In casi analoghi, valori con tempi per il calcolo delle medie diversi da quelli elencati in questa colonna possono essere riportati indicando il tempo medio effettivo.

⁽⁴⁾ Direttive in vigore al momento dell'entrata in vigore dei nuovi allegati della decisione sullo scambio di informazioni.

⁽⁵⁾ Direttiva che modifica la direttiva 80/779/CEE.

⁽⁶⁾ Al momento dell'entrata in vigore dei nuovi allegati della decisione sullo scambio di informazioni non esistono metodi di riferimento per PM_{2,5} (particolato).

⁽⁷⁾ Per i metalli pesanti e gli idrocarburi aromatici (PAH) è in preparazione una legislazione comunitaria che dovrebbe, in particolare, portare alla preparazione di un elenco di PAH specifici e ad eventuali proposte di modifica della presente decisione.

⁽⁸⁾ Se disponibili.

⁽⁹⁾ Non disponibile.

4. Dati, calcolati per ogni anno civile, che devono essere trasmessi alla Commissione:

Gli Stati membri inviano dati grezzi o dati grezzi e statistiche.

Per gli Stati membri che trasmettono dati grezzi e statistiche, sono richieste le statistiche indicate di seguito:

— per gli inquinanti da 1 a 61:

la media aritmetica, la mediana, i percentili 98 (e 99,9 da inviare su base volontaria per gli inquinanti la cui media è calcolata su 1 ora) e il massimo, calcolati sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie indicato nella tabella riportata qui sopra,

— per gli inquinanti 62 e 63:

il deposito mensile complessivo calcolato sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie indicato nella tabella riportata qui sopra.

Il calcolo dell'y.esimo percentile deve essere effettuato a partire dai valori effettivamente misurati. Tutti i valori saranno riportati in elenco in ordine crescente:

$$X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \dots \leq X_k \leq \dots \leq X_{N-1} \leq X_N$$

L'y.esimo percentile è la concentrazione X_k , per la quale k viene calcolato per mezzo della formula seguente:

$$k = (q \times N)$$

dove q è uguale a $y/100$ e N è il numero dei valori effettivamente misurati.

Il valore di $(q \times N)$ viene arrotondato al numero intero più vicino.

Tutti i risultati sono espressi alle condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293 °K e 101,3 kPa, ad eccezione degli inquinanti 62 e 63. Per i componenti sotto forma di particelle i dati a partire dall'anno 2001 e successivi devono essere riportati in condizioni ambiente.

5. Invio dei dati alla Commissione:

I dati devono essere inviati in uno dei seguenti formati: formato stesso ISO 7168 versione 2, NASA-AMES 1001/1010 o formato compatibile DEM ⁽¹⁾, oppure in una base dati DEM.

La Commissione accuserà ricevuta dei dati e confermerà il numero di stazioni e inquinanti.

—

⁽¹⁾ Data Exchange Module fornito per conto della Commissione europea.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI SULLE RETI, LE STAZIONI E LE TECNICHE DI MISURAZIONE

Gli Stati membri devono riferire sui seguenti punti: I.1, da I.4.1 a I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 e II.2.1. Nella misura del possibile si deve comunicare il maggior numero possibile di informazioni sugli altri punti.

I. INFORMAZIONI SULLE RETI**I.1. Nome****I.2. Abbreviazione****I.3. Tipo di rete (industria locale, città, agglomerato, dipartimento, regione, nazione, internazionale, ...)****I.4. Organismo responsabile della gestione della rete**

I.4.1. Nome

I.4.2. Nome della persona responsabile

I.4.3. Indirizzo

I.4.4. Telefono e fax

I.4.5. Indirizzo elettronico

I.4.6. Sito web

I.5. Riferimento del tempo (GMT, locale)**II. INFORMAZIONI SULLE STAZIONI****II.1. Informazioni generali**

II.1.1. Nome

II.1.2. Nome della città o della località, se applicabile

II.1.3. Numero di riferimento o codice nazionale e/o locale

II.1.4. Codice della stazione attribuito ai sensi della presente decisione e fornito dalla Commissione

II.1.5. Nome dell'organismo tecnico responsabile della stazione (se l'organismo è diverso da quello della rete)

II.1.6. Organismi o programmi a cui vengono comunicati i dati (eventualmente per composto) (locali, regionali, Commissione europea, GEMS, OCSE, EMEP, ...)

II.1.7. Obiettivo(i) del monitoraggio [conformità alle disposizioni di strumenti giuridici, valutazione dell'esposizione (salute umana e/o ecosistemi e/o materiali), analisi delle tendenze, valutazione delle emissioni, ...]

II.1.8. Coordinate geografiche (secondo la norma ISO 6709; longitudine e latitudine geografiche e altitudine geodetica)

II.1.9. NUTS livello IV (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica)

II.1.10. Inquinanti misurati

II.1.11. Parametri meteorologici misurati

II.1.12. Altre informazioni attinenti: direzione predominante dei venti, rapporto distanza/altezza degli ostacoli più vicini, ...

II.2. Classificazione delle stazioni

II.2.1. Tipo di zona

II.2.1.1. Urbana

zona edificata in continuo

II.2.1.2. Periferica

zona largamente edificata: insediamento continuo di edifici separati mescolati ad aree non urbanizzate (laghi di piccole dimensioni, boschi, terreni agricoli)

- II.2.1.3. Rurale ⁽¹⁾
tutte le zone che non soddisfano i criteri relativi alle zone urbane/periferiche
- II.2.2. *Tipo di stazione rispetto alle fonti di emissioni dominanti*
- II.2.2.1. Traffico
stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe
- II.2.2.2. Industria
stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe
- II.2.2.3. Situazione di fondo
stazioni non influenzate dal traffico o dalle attività industriali ⁽²⁾
- II.2.3. *Informazioni supplementari sulla stazione*
- II.2.3.1. Area di rappresentatività (raggio). Per le stazioni di rilevamento traffico fornire la lunghezza della strada che la stazione rappresenta
- II.2.3.2. Stazioni urbane e periferiche
— popolazione della città
- II.2.3.3. Stazioni di rilevamento traffico
— volume di traffico valutato (traffico medio giornaliero annuo)
— distanza dal marciapiede
— percentuale di traffico imputabile al traffico pesante
— velocità del traffico
— distanza tra le facciate degli edifici e loro altezza (strade "canyon")
— larghezza della strada (strade non "canyon")
- II.2.3.4. Stazioni di rilevamento industria
— tipo di industria(e) (nomenclatura selezionata per il codice degli inquinanti atmosferici)
— distanza rispetto alla fonte/zona
- II.2.3.5. Stazioni di fondo rurali (sottocategorie)
— in prossimità di una città
— regionali
— remote
- III. INFORMAZIONI SULLE TECNICHE DI MISURAZIONE PER COMPOSTO
- III.1. **Attrezzatura**
- III.1.1. nome
- III.1.2. principio di analisi o metodo di misurazione
- III.2. **Caratteristiche del campionamento**
- III.2.1. ubicazione del punto di prelievo (facciata di edificio, marciapiede [bordo], cortile,...)
- III.2.2. altezza del punto di prelievo
- III.2.3. tempi di integrazione del risultato
- III.2.4. tempi di prelievo
-

⁽¹⁾ Se la stazione misura l'ozono, è necessario fornire informazioni supplementari sul contesto rurale (II.2.3.5).

⁽²⁾ Si tratta di stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento non è prevalentemente influenzato da una singola fonte o un'unica strada, ma dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento alla stazione [ad esempio, tutto il traffico o tutte le fonti di combustione, ecc. sopravvento rispetto ad una stazione situata in una città oppure tutte le zone contenenti fonti sopravvento (città, zone industriali) in un'area rurale].

ALLEGATO III

PROCEDURA DI CONVALIDA DEI DATI E GARANZIA QUALITÀ

Tutti i dati trasmessi si considerano validi.

Spetta agli Stati membri garantire che venga predisposta una procedura di garanzia della qualità che risponda in generale agli obiettivi della presente decisione ed in particolare agli obiettivi delle direttive applicabili.

ALLEGATO IV

CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI**I criteri riguardano principalmente il rilevamento dei dati**

Se le direttive UE non contemplano criteri per l'aggregazione dei dati e per il calcolo dei parametri statistici, si applicano i criteri elencati di seguito.

a) Aggregazione dei dati

I criteri per il calcolo dei valori orari e giornalieri a partire da dati con tempi medi inferiori sono:

- per i valori orari: dati minimi da rilevare: 75 %
- per i valori giornalieri: almeno 13 valori orari disponibili e non più di sei valori orari successivi mancanti

b) Calcolo dei parametri statistici

- per la media e la mediana: dati minimi da rilevare: 50 %
- per i percentili 98, 99,9 e il massimo: dati minimi da rilevare: 75 %

Il rapporto tra il numero dei dati validi per le due stagioni dell'anno prese in considerazione non può essere superiore a 2; le due stagioni sono l'inverno (da gennaio a marzo compreso e da ottobre a dicembre compreso) e l'estate (da aprile a settembre compreso).»